

Data 15-03-2013

Protocollo 000 3412/DB1607

Classificazione 009.010

AI COMUNI DEL PIEMONTE

ALLE CCIAA

ALL'INPS REGIONALE

ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

LORO SEDI

OGGETTO: Commercio su area pubblica VARA 2013 e altri adempimenti.

DISPOSIZIONI PER IL RILASCIO DEL VARA

La deliberazione della Giunta regionale n. 20-380 del 26/07/2010 “*Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28, Art. 11 e s.m.i. – Disposizioni sul commercio su area pubblica. Indicazione per la verifica della regolarità delle imprese del commercio su area pubblica*” ha, come noto, introdotto l’obbligo, per tutti coloro che esercitano l’attività di commercio su area pubblica da più di un anno alla data del 28 febbraio, di provare la regolarità della loro posizioni ai fini previdenziali, fiscali e assistenziali con riferimento all’anno fiscale precedente, pena la revoca dell’autorizzazione o, comunque, in caso di esercizio ad altro titolo, l’impossibilità di esercitare l’attività di vendita su area pubblica.

A tale fine:

- a partire dal 1° ottobre ed entro il 28 febbraio di ogni anno l’operatore presenta la documentazione riferita all’anno precedente per il rilascio del V.A.R.A (Verifica Annuale Regolarità Aree pubbliche);
- i comuni, entro il 30 aprile di ogni anno, rilasciano il VARA, verificata la regolarità della documentazione prodotta.

La deliberazione regionale non richiede la dimostrazione della regolarità per tutti gli anni pregressi, ma considera sufficiente, per poter esercitare l’attività di commercio su area pubblica nel territorio regionale, la regolarità per l’anno precedente.

Per l'anno in corso la verifica della regolarità contributiva riguarda l'anno 2011.

Per agevolare le pubbliche amministrazioni interessate nello svolgimento delle attività di verifica e controllo dei dati secondo gli artt. 40, 43 e 44 bis del DPR 445/2000, come da ultimo modificato dall'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che dispongono:

- da un lato, il divieto di presentazione di certificati alle p.a. da parte dei privati e
- dall'altro, che le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71 dello stesso DPR, dalle pubbliche amministrazioni procedenti,

la Giunta regionale aveva approvato, per l'anno 2012, il progetto interistituzionale, fra la Regione Piemonte e l'INPS regionale, per la semplificazione della verifica della regolarità contributiva degli operatori del commercio su area pubblica nei Comuni del Piemonte denominato "Progetto VARAPIEMONTE REGINPS".

Attraverso l'applicativo "Verico" i Comuni, autenticandosi, hanno avuto la possibilità di usufruire della procedura semplificata che ha consentito loro di effettuare la verifica della regolarità contributiva degli operatori del commercio su area pubblica tramite l'invio di un elenco cumulativo, contenente i nominativi di tutti quelli per cui si richiedeva il controllo.

Stante l'impossibilità per l'anno in corso di riproporre l'applicativo VERICO, e considerata pertanto la situazione di incertezza nella quale si sono venuti a trovare sia le amministrazioni comunali sia gli stessi operatori, la Giunta regionale, con **deliberazione n. 25-5365 del 21 febbraio 2013**, ha disposto, con esclusivo riferimento all'anno 2013, un differimento dei termini fissati dalla deliberazione 26 luglio 2010, n. 20-380 sia per la consegna da parte degli operatori commerciali della documentazione necessaria alla dimostrazione della regolarità contributiva, sia per la verifica da parte dei comuni della regolarità contributiva degli operatori.

Pertanto, con esclusivo riferimento all'anno in corso, **la data di scadenza prevista per gli operatori è differita dal 28 febbraio 2013 al 30 aprile 2013, mentre quella per i comuni è differita dal 30 aprile 2013 e al 30 giugno 2013.**

Considerato pertanto tale differimento dei termini si precisa che **il VARA rilasciato nell'anno 2012 è valido fino al 30 giugno 2013 o comunque fino al rilascio del nuovo VARA**, che deve avvenire entro il 30 giugno 2013, come disposto dalla deliberazione regionale.

DOCUMENTI PER LA VERIFICA DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA:

1. Impresa senza dipendenti e senza coadiutori:

- L'operatore che svolge autonomamente l'attività in via principale e non secondaria può presentare gli **attestati di versamento dei contributi INPS (F24)** riferiti all'anno precedente (quindi riferiti al 2011) secondo le scadenze sotto indicate:
 - ❖ quattro rate sul minimale (scadenze 16 maggio 2011 – 16 agosto 2011 – 16 novembre 2011 – 16 febbraio 2012),
 - ❖ nonché, in caso di superamento del minimale di reddito delle due rate sul reddito eccedente da versare il 16 novembre 2011 ed il 31 luglio 2012.
- Qualora i pagamenti siano stati effettuati con date diverse, il Comune può verificare la correttezza del versamento secondo le seguenti modalità:
 - ❖ nel modello di pagamento F24:
 - verificare, nella "Sezione INPS, alla casella

“MatricolaINPS/codiceINPS/filiale azienda”, il quartultimo numero il quale indica la rata in oggetto (es. 12345678912341678; 12345678912342678; 12345678912343678; 12345678912344678); (a titolo agevolativo si allega facsimile di modello F24 → **Allegato 1**).

- verificare, nella casella “periodo di riferimento” la presenza dell’anno oggetto di verifica ovvero 01/2011-12/2011.
- In alternativa a tale modalità operativa, secondo i contenuti del D.P.R. 445/2000 i Comuni possono altresì procedere all’**acquisizione diretta del dato**, previa opportuna assunzione di accordi operativo-funzionali con le locali Direzioni provinciali dell’INPS.
- Infine l’operatore ha altresì facoltà di produrre un’**autocertificazione di regolarità contributiva** per l’anno precedente; in tal caso il Comune effettuerà i controlli successivi per verificare la veridicità di tali dichiarazioni, secondo le modalità previste (a titolo agevolativo si allega apposito modulo di dichiarazione sostitutiva di certificazione come concordato con gli uffici dell’INPS regionale → **Allegato 2**).

2. **Impresa con coadiutori:**

- In caso di impresa con coadiutori la cifra Inps è correlata al numero degli operatori iscritti (titolare e coadiutori) ed è verificabile attraverso le suddette modalità. Ai fini della verifica della regolarità degli importi versati il Comune può richiedere l’esibizione del prospetto dell’emissione dei contributi per l’anno 2011, che ciascun iscritto alla Gestione Commercianti ha ricevuto dall’Istituto.
- per l’Inail il pagamento avviene in una sola rata nel modello F24 con scadenza 16 febbraio 2012.

3. **Impresa con dipendenti:**

- Il Comune può verificare la regolarità contributiva dell’impresa con dipendenti attraverso l’acquisizione degli attestati di versamento dei contributi INPS (F24) secondo le seguenti modalità:
 - ❖ verifica del titolare secondo le modalità sopra descritte;
 - ❖ con riferimento ai dipendenti il Comune, nel modello di pagamento F24 verifica:
 - nella “Sezione INPS, alla casella “Causale contributo” che sia presente la dicitura **DM10**;
 - **dei modelli F24 con dicitura DM10 l’operatore dovrà presentarne 12 con scadenze mensili posticipate che vanno pertanto da febbraio 2011 a gennaio 2012**
 - nella “Sezione INPS, alla casella “Periodo di riferimento” la progressività delle scadenze (02/2011, 03/2011, 04/2011, 05/2011, 06/2011, 07/2011, 08/2011, 09/2011, 10/2011, 11/2011, 12/2011, 01/2012);
 - Sezione “INAIL” i relativi pagamenti che devono essere 12 con le scadenze che vanno da febbraio 2011 a gennaio 2012.
- In questo caso **il Comune può altresì optare per l’acquisizione diretta del dato sulla regolarità contributiva attraverso la richiesta del DURC, dato quest’ultimo non autocertificabile.**

- ## 4. **Impresa con rischio specifico** (soggetti che sono stati ammessi a formale rateizzazione del debito contributivo):

- In questo caso **l'operatore può presentare:**
 - ❖ **il piano di rientro accolto e notificato dall'Ente;**
 - ❖ **gli estratti di ruolo delle cartelle da cui si evinca la rateazione di Inps/Inail riferiti all'anno oggetto di verifica;**
 - ❖ **i relativi bollettini saldati e già scaduti.**

- In alternativa **il Comune può altresì optare l'acquisizione diretta del dato sulla regolarità contributiva attraverso la richiesta del DURC, dato quest'ultimo non autocertificabile.**

- Oltre ai casi sopra descritti si rammenta infine per i lavoratori iscritti ad altre gestioni previdenziali (artigiani, imprenditori agricoli), **i Comuni devono necessariamente acquisire direttamente il DURC, dato quest'ultimo non autocertificabile.**

Quando l'impresa occupa collaboratori coordinati a progetto occorre richiedere il DURC poiché le modalità di controllo implicano la verifica della coerenza dei versamenti e delle denunce individuali che possono essere verificati solo dall'INPS.

DOCUMENTI PER LA VERIFICA DELLA REGOLARITÀ FISCALE:

- L'operatore presenta la **Ricevuta dell'avvenuta presentazione del Modello Unico** o di altro tipo di dichiarazione dei redditi;
- in alternativa il Comune può **acquisire direttamente il dato attraverso la Banca Dati** messa a disposizione dall'**Agenzia delle Entrate.**

DOCUMENTI PER LA VERIFICA DELLA REGOLARE ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO:

- Il Comune **acquisisce direttamente il dato camerale** attraverso la relativa Banca Dati;
- in alternativa l'operatore può produrre un'**Autocertificazione dei dati camerali**, con controllo successivo da parte del Comune.

- **Copia fotostatica di un documento di riconoscimento del titolare o del legale rappresentante dell'azienda.**

Si rammenta in conclusione che:

- si fa riferimento ai **contributi dovuti per il 2011 non a quelli versati nel 2011;**
- **per i lavoratori autonomi (iscritti quali commercianti o artigiani)** dovranno essere versati i contributi dovuti per le quattro rate sul minimale (scadenze 16 maggio 2011 – 16 agosto 2011 – 16 novembre 2011 – 16 febbraio 2012), nonché, in caso di superamento del minimale di reddito delle due rate sul reddito eccedente da versare il 16 novembre 2011 ed il 31 luglio 2012;
- **per le aziende con dipendenti** dovranno essere versati i contributi riferiti ai mesi dell'anno 2011, le cui scadenze di versamento (mensile posticipato) vanno dal 16 febbraio 2011 al 16 gennaio 2012;

- **per i lavoratori agricoli** sono dovute quattro rate annuali con scadenza 16 luglio 2011 – 16 settembre 2011 – 16 novembre 2011 – 16 gennaio 2012.

Per gli operatori stagionali i Comuni dovranno indicare la stagionalità dell'attività, così che l'INPS possa verificare la regolarità con riferimento al solo periodo indicato. Infatti un'autorizzazione richiesta per attività stagionale nel 2012 dovrebbe avere come precedente un periodo altrettanto stagionale nel 2011 (sul quale effettuare la verifica).

Si ricorda inoltre **che in caso di società di persone le verifiche devono essere fatte sia sulla società, sia in capo ad ogni singolo socio.**

Le considerazioni svolte valgono con specifico riferimento ai soggetti che sono in attività da più di un anno alla data del 28 febbraio 2013.

COMUNE COMPETENTE AL RILASCIO DEL VARA.

Come già specificato nella del 28/02/2013, prot. n. 2622/DB1607 recante “DGR n. 20-380 del 26 luglio 2010: “Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28, art. 11. Disposizioni sul commercio su area pubblica. Indicazioni per la verifica della regolarità contributiva delle imprese del commercio su area pubblica.” Differimento di termini per l'anno di applicazione 2013.”, in ottica di semplificazione, nel caso in cui l'operatore sia titolare di più autorizzazioni il VARA può essere rilasciato da un solo comune della Regione Piemonte.

La validità del VARA rilasciato da un comune del Piemonte deve pertanto essere riconosciuta da tutti i comuni della Regione.

Nel caso in cui l'operatore per ragioni connesse alla sua organizzazione aziendale necessiti di una pluralità di VARA lo stesso può:

- a) recarsi nei singoli comuni di rilascio di autorizzazione e farsi rilasciare il VARA da ciascun Comune;
- b) farsi rilasciare tante copie autentiche dal Comune nel quale l'operatore ha deciso di rivolgersi quante sono le sue autorizzazioni;
- c) produrre, ai sensi degli artt. 19 e 19 bis del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. ,dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 del medesimo decreto, sulla conformità all'originale della copia del VARA in suo possesso.

PARTICOLARI CATEGORIE DI OPERATORI.

- **Soggetti che hanno iniziato l'attività da più di un anno rispetto alla data del 28 febbraio 2013, ma che non hanno lavorato neanche un giorno nel 2011.**

La deliberazione regionale prevede, anche nei loro confronti, l'obbligo di provare la regolarità della loro posizioni ai fini previdenziali, fiscali e assistenziali con riferimento all'anno fiscale precedente.

Si ritiene opportuno che a tali operatori sia rilasciato il VARA 2013 relativo all'anno 2011 (→ **Allegato 4. Mod. Vara Semplificato**) con le seguenti modalità:

- **acquisizione diretta della visura camerale da parte del Comune**, dalla quale si evince che l'operatore ha iniziato l'attività dopo il 1° gennaio 2012 e prima

del 28 febbraio 2012;

- in alternativa **autocertificazione dei dati camerali da parte dell'operatore**, previo controllo successivo del Comune;
- **copia fotostatica di un documento di riconoscimento del titolare o del legale rappresentante dell'azienda.**

- **Soggetti provenienti da fuori Regione.**

Con riferimento a tali operatori, ai quali, per operare in Regione Piemonte, è richiesto il rispetto della normativa regionale in materia di verifica della regolarità contributiva, si ritiene che agli stessi debba essere rilasciato il VARA, ancorché al di fuori delle scadenze imposte dalla normativa regionale, in modo da rendere più agevoli i controlli anche in sede di mercato.

In proposito il soggetto interessato potrà rivolgersi al comune di maggior agio logistico.

MODALITA' DI RACCOLTA E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE PER L'EMISSIONE DEL VARA

I comuni che si avvalgono, in convenzione a titolo gratuito come espressamente previsto dalla D.G.R. n. 20-380 del 26/07/2010 al Capo I – Adempimenti comunali e delle imprese, punto 5., della collaborazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative per la raccolta e la verifica della documentazione per il rilascio del VARA, **sono tenuti comunque a garantire al cittadino che lo richieda di poter espletare gli stessi adempimenti, a titolo gratuito, presso gli sportelli comunali, anziché a pagamento presso i suddetti organismi convenzionati.**

PARTECIPAZIONE DEGLI OPERATORI NON PROFESSIONALI AI MERCATINI DELL'USATO E DELL'ANTIQUARIATO MINORE

Pervengono agli uffici scriventi frequenti segnalazioni in merito a presunte illegittimità da parte dei comuni nell'applicazione della normativa regionale del commercio su area pubblica, con riferimento alla partecipazione degli operatori non professionali, occasionali, "cd. Hobbisti" ai mercatini dell'usato e dell'antiquariato minore.

In particolare risulterebbe che alcuni comuni rilascino autorizzazioni temporanee, agli operatori non professionali, su abbonamento e che addirittura agli stessi vengano dati in concessione decennale posteggi nei mercatini.

Si coglie l'occasione per rammentare, secondo quanto già ampiamente illustrato nella Nota del 17.10.2011 avente ad oggetto: "Disposizioni sul commercio su area pubblica - Legge regionale 12 novembre 1999 n. 28 art. 11 e s.m.i - Verifica di regolarità contributivo/fiscale delle imprese del commercio su area pubblica - D.G.R. n. 20-380 del 26/07/2010. Indicazioni interpretative e di attuazione." e nel relativo Allegato A., la differenza esistente fra lo svolgimento di attività occasionale e lo svolgimento di attività professionale secondaria/sussidiaria rispetto all'attività principale.

Della nota citata, alla quale si fa rinvio integrale, con invito a prenderne attenta visione e ad applicarla con rigore, anche al fine di evitare il configurarsi di responsabilità per colpa grave o dolo con le conseguenti implicazioni in sede giudiziaria, si riporta quanto segue:

“Si ritiene opportuno fornire, sulla base delle indicazioni dell’INPS, alcune precisazioni in merito ai concetti di attività occasionale e di attività secondaria/sussidiaria

Questa premessa appare funzionale alla migliore comprensione del fenomeno largamente diffuso dell’esercizio dell’attività di vendita nei mercatini, per lo più dell’antiquariato minore, da parte di soggetti che svolgono tale attività in modo occasionale o secondario e alla soluzione delle problematiche applicative indotte, in proposito, dalla deliberazione regionale.

L’attività occasionale non si configura come attività di impresa.

*Peraltro se la vendita è organizzata come impresa essa diventa **attività sussidiaria** (di altra attività di impresa). In caso differente (esempio lavoratore dipendente o professionista che fa il commerciante in modo continuativo e con gestione tipica d’impresa - rifornimento da fornitori e vendita secondo canoni commerciali) se l’attività commerciale non è prevalente non c’è obbligo di iscrizione previdenziale INPS.*

ai fini fiscali:

poiché gli operatori occasionali non sono soggetti ad obblighi fiscali, agli stessi, al fine della partecipazione al mercatino dovranno essere richiesti i seguenti dati:

- nome e cognome;
- codice fiscale;
- dichiarazione dell’attività principale svolta.

IN PROPOSITO SI RAMMENTA L’ASSOLUTO DIVIETO PER I COMUNI DI RILASCIARE LE AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE SU ABBONAMENTO PER LE STESSE RAGIONI DI CUI SOPRA.

Sotto il profilo amministrativo delle regole del commercio se invece l’attività è secondaria rispetto ad altra attività principale, la stessa può essere svolta solo con autorizzazione per il commercio su area pubblica a posto fisso o in forma itinerante – autorizzazioni di tipo A o di tipo B.”

Ciò premesso, ai sensi del disposto dell’art. 10, comma 5 della l.r. 28/1999 come modificata con l.r. 13/2011, tutti i comuni nei quali si svolgono mercatini per la cui partecipazione vengano rilasciate autorizzazioni temporanee sono tenuti a trasmettere presso gli uffici scriventi all’indirizzo e-mail: commercio@regione.piemonte.it **per ogni edizione di svolgimento di ciascun mercatino dell’usato e dell’antiquariato minore:**


- copia di tutte le autorizzazioni temporanee rilasciate;
- modello in formato excel compilato (a titolo agevolativo si allega alla presente l’apposito modello → **Allegato 3**) nel quale devono essere indicati i seguenti dati:
 - cognome e nome dell’operatore;
 - codice fiscale dell’operatore;
 - comune di svolgimento della manifestazione;

- denominazione della manifestazione;
- giorno o giorni di svolgimento della singola edizione della manifestazione.

Per ogni altra delucidazione e per tutte le altre specifiche si rinvia alle indicazioni già fornite dal Settore nella Nota del 17.10.2011 avente ad oggetto: “Disposizioni sul commercio su area pubblica - Legge regionale 12 novembre 1999 n. 28 art. 11 e s.m.i - Verifica di regolarità contributivo/fiscale delle imprese del commercio su area pubblica - D.G.R. n. 20-380 del 26/07/2010. Indicazioni interpretative e di attuazione.” e al relativo Allegato A.

Cordiali saluti.

Il Dirigente di Settore
Arch. Patrizia Vernoni



Visto
Il Direttore regionale
Dott. Giuseppe Benedetto

